



# CITTÀ di ORTONA

Medaglia d'oro al valor civile

PROVINCIA DI CHIETI

---

## Iscrizione anagrafica dei senza fissa dimora presso la via fittizia territorialmente non esistente

Possono presentare la richiesta di iscrizione anagrafica presso la via convenzionale, istituita con delibera di Giunta dal Comune di Ortona e denominata “Via dell’Apostolo” , le persone senza fissa dimora, aventi un domicilio all’interno del Comune di Ortona. L’interessato, per legge, deve dichiarare il domicilio, fornire gli elementi e/o documenti utili a verificare la situazione di persona senza fissa dimora e a svolgere gli accertamenti per stabilire l’effettiva sussistenza del domicilio stesso all’interno del territorio comunale (comma 3 art. 2, legge 24 dicembre 1954 n. 1228).

Il domicilio non può più essere solamente “eletto”, ovvero scelto tramite una dichiarazione, ma dovrà essere effettivamente dimostrabile come situazione di fatto, che collega il senza fissa dimora a quel determinato territorio.

Deve considerarsi senza fissa dimora colui che non abbia una dimora stabile ed effettiva per cause particolari quali, a titolo esemplificativo:

- condizioni di disagio sociale (ad es. clochards, emarginati con problemi di lavoro, familiari, di salute, ecc. )
- svolgimento di una particolare attività lavorativa (giostrai, ambulanti, ecc.)
- appartenenza ad etnie nomadi

Per tutti coloro che non sono in grado di dimostrare il domicilio all’interno del Comune, la richiesta va inoltrata al Comune di nascita, se diverso da Ortona, per l’iscrizione nel registro anagrafico di quel Comune. L’Ufficiale di Anagrafe ha due giorni lavorativi successivi alla ricezione della domanda per effettuare l’iscrizione anagrafica e il richiedente, ottenuta l’iscrizione, può già chiedere le certificazioni e la carta d’identità.

Trascorsi 45 giorni, nel corso dei quali l’Ufficiale di Anagrafe esperisce i necessari accertamenti, anche avvalendosi del supporto della Polizia Municipale, atti a verificare gli elementi forniti dal richiedente in relazione alla sussistenza del domicilio all’interno del territorio del Comune di Ortona, in assenza di comunicazioni ostative all’accoglimento della richiesta (cosiddetto preavviso di rigetto ex articolo 10-bis della legge 241/1990) quanto dichiarato dall’istante si considera conforme alla situazione di fatto alla data della dichiarazione.

In base alla normativa vigente i nominativi delle persone registrate anagraficamente presso la via fittizia saranno inviati in modalità telematica al Ministero dell’Interno, presso il quale è istituito il registro nazionale delle persone senza fissa dimora.